

ALLEGATO A
delibera n. 110/25/CONS

**LINEE GUIDA IN MATERIA DI *PROMINENCE* DEI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI E RADIOFONICI DI INTERESSE GENERALE**

1. Definizioni.....	1
2. Ambito di applicazione e finalità.....	2
3. Servizi di interesse generale.....	3
4. Dispositivi oggetto delle misure.....	5
5. Soggetti destinatari delle misure.....	6
6. Modalità di implementazione delle misure.....	6
7. Disposizioni finali.....	8

1. Definizioni

1. Ai fini delle presenti Linee guida si intende per:
 - *Legge istitutiva*: la legge 31 luglio 1997, n. 249, concernente “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;
 - *Tusma*: il decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208 recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri, concernente il Testo Unico per la fornitura di servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato*”, come modificato dal decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 50, recante “*Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 208, recante il testo unico dei servizi di media audiovisivi in considerazione dell’evoluzione delle realtà del mercato, in attuazione della direttiva (UE) 2018/1808 di modifica della direttiva 2010/13/UE*”;
 - *Regolamento europeo sulla libertà dei media*: Regolamento (UE) 2024/1083 del Parlamento europeo e del Consiglio dell’11 aprile 2024 che istituisce un

quadro comune per i servizi di media nell'ambito del mercato interno e che modifica la direttiva 2010/13/UE (regolamento europeo sulla libertà dei media);

- *Regolamento icona DTT*: il Regolamento adottato con delibera n. 259/24/CONS, del 10 luglio 2024, recante “*Definizione dell'icona per accedere ai canali della televisione digitale terrestre*”;
- *Autorità*: l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- *Direzione competente*: la Direzione competente ai sensi del Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;
- *interfaccia utente*: qualsiasi sistema di interfaccia uomo-macchina, generalmente di tipo visuale, che consente all'utente di scegliere tra diversi servizi audiovisivi e radiofonici (o tra i programmi relativi a tali servizi), installato su un apparato televisivo, su un dispositivo che si collega all'apparato televisivo, su un'autoradio, su un sistema di *in-car infotainment*. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti Linee guida gli *app store* e le funzioni relative proprio a quelle componenti *software* delle interfacce che prevedono una richiesta individuale da parte dell'utente (a titolo esemplificativo, le funzioni che consentono di collocare i servizi di interesse generale nelle sezioni che forniscono suggerimenti agli utenti oppure nella lista dei risultati delle ricerche effettuate dagli utenti);
- *home page di navigazione o home page*: il punto di accesso ai servizi forniti su un dispositivo; tramite una struttura di navigazione, costituita da una o più finestre a scorrimento, *l'home page* fornisce una visuale organizzata di tutti i servizi fruibili sul dispositivo;
- *servizi commerciali di media*: tutti i servizi di media che non sono offerti dal fornitore del servizio pubblico.

2. Per quanto non espressamente previsto al punto precedente, si rimanda alle disposizioni del *Tusma*.

2. Ambito di applicazione e finalità

3. Le presenti Linee guida sono volte a definire i criteri di qualificazione di un servizio come “*di interesse generale*” al fine di darne adeguato rilievo (*prominence*), come previsto dall'articolo 29, commi 1 e 2, del *Tusma* nella prospettiva di garantire la salvaguardia del pluralismo.

4. Allo scopo di assicurare alla più ampia utenza possibile il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione, l'articolo 29 del *Tusma* prevede, al comma 1, che debba essere garantito adeguato rilievo ai servizi di media audiovisivi e radiofonici di interesse generale forniti mediante qualsiasi strumento di ricezione o accesso e mediante qualsiasi piattaforma. Il successivo comma 2 attribuisce all'Autorità il compito di definire, mediante linee guida, i criteri di qualificazione di un servizio quale servizio di interesse generale, nonché le modalità e i criteri cui i produttori di apparecchi idonei alla ricezione di segnali radiotelevisivi o radiofonici, i prestatori di servizi di indicizzazione, aggregazione o reperimento di contenuti audiovisivi o sonori o, ancora, i prestatori che determinano le modalità di presentazione dei servizi sulle interfacce utente, dovranno attenersi allo scopo di assicurare l'osservanza di quanto previsto al comma 1.

5. Al fine di dare attuazione a quanto previsto dal legislatore, le presenti Linee guida definiscono dapprima il paniere di servizi di interesse generale a cui deve essere fornito adeguato rilievo, per poi individuare i dispositivi interessati dalle misure, nonché i destinatari delle previsioni e le modalità di implementazione.

3. Servizi di interesse generale

6. Il paniere di servizi di interesse generale include:
- i. i servizi di media audiovisivi e radiofonici distribuiti gratuitamente dalla concessionaria del servizio pubblico su ogni piattaforma in modalità *broadcasting* e *online* (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente della concessionaria del servizio pubblico);
 - ii. i servizi commerciali di media audiovisivi nazionali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S)¹ e *online* (ossia i canali lineari televisivi, la *catch-up tv*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*)² con genere di programmazione di tipo generalista, semigeneralista e tematico "informazione", così come definiti nell'ambito dell'aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre di cui

¹ Inclusive successive versioni degli *standard* citati.

² Le *web tv* sono escluse dal paniere dei servizi di interesse generale.

alla delibera n. 116/21/CONS,³ e che dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, nonché quelli con genere di programmazione di tipo tematico “bambini e ragazzi” e tematico “cultura”, così come definiti dalla medesima delibera n. 116/21/CONS;

- iii. i servizi commerciali di media radiofonici nazionali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DVB-T, DVB-S)⁴ e *online* (ossia i canali lineari radiofonici, la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*)⁵ che a) dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, b) non prevedono la trasmissione di programmi di televendita nelle fasce orarie tra le 7 e le 24 per più del 40% del tempo di programmazione e c) hanno previsto nella programmazione giornaliera, nell’anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due edizioni di notiziari (le tre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere cumulativamente verificate);
- iv. i servizi commerciali di media radiofonici nazionali e locali distribuiti gratuitamente in *broadcasting* (DAB+, AM, FM)⁶;
- v. i servizi commerciali di media audiovisivi e radiofonici locali distribuiti gratuitamente *online* in presenza di un’autorizzazione per la trasmissione dello stesso servizio su piattaforma digitale terrestre (ossia i canali lineari televisivi e radiofonici, la *catch-up tv* e la *catch-up radio*, i cataloghi disponibili gratuitamente che propongono *online* i programmi dei servizi di media commerciali in *broadcasting*) che a) dispongono di una testata giornalistica registrata in accordo a quanto previsto dalla vigente normativa, b) non prevedono la trasmissione di programmi di televendita nelle fasce orarie tra le 7 e le 24 per più del 40% del tempo di programmazione, c) hanno previsto nella programmazione giornaliera, nell’anno solare antecedente a quello in cui viene presentata domanda, almeno due edizioni di notiziari con valenza locale (le tre condizioni di cui alle lettere a), b) e c) devono essere cumulativamente verificate).

³ Cfr. delibera n. 116/21/CONS, del 21 aprile 2021, recante “Aggiornamento del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, delle modalità di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e delle relative condizioni di utilizzo”.

⁴ Inclusive successive versioni degli *standard* citati.

⁵ Le *web radio* sono escluse dal paniere dei servizi di interesse generale.

⁶ Inclusive successive versioni degli *standard* citati.

7. Entro 60 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici che ritengono di offrire servizi che rientrano nell'ambito del paniere dei servizi di interesse generale in accordo a quanto previsto al punto precedente, inviano formale comunicazione all'Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale.

8. Al termine della valutazione delle comunicazioni pervenute, e comunque non oltre i 90 giorni dalla pubblicazione delle presenti Linee guida, l'Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista di servizi pubblici e commerciali individuati quali servizi di interesse generale.

9. I fornitori dei servizi inclusi nella lista dei servizi di interesse generale sono tenuti a comunicare tempestivamente all'Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato in occasione della procedura sopra descritta, affinché l'Autorità possa valutare nuovamente l'inclusione del servizio nel paniere dei servizi di interesse generale.

10. I fornitori di nuovi servizi, offerti successivamente alla pubblicazione della lista e soddisfacenti i criteri individuati nel presente provvedimento, possono inviare formale richiesta all'Autorità, tramite un modulo disponibile sul sito *web* istituzionale, indicando il servizio proposto quale servizio di interesse generale e specificando che è un servizio di nuova introduzione.

11. Trascorso un anno dalla data di pubblicazione della lista, l'Autorità avvia una procedura finalizzata all'aggiornamento della predetta lista, al fine di tenere conto di eventuali cambiamenti intercorsi nel periodo successivo alla pubblicazione e di eventuali comunicazioni da parte dei fornitori dei servizi di media audiovisivi e radiofonici. Ad esito di tale procedura, l'Autorità pubblica sul proprio sito *web* la lista aggiornata. Tale procedura si ripete annualmente a partire dalla data di pubblicazione della lista.

D1. Si condivide la definizione del paniere dei servizi di interesse generale?

D2. Si condividono le modalità e le tempistiche per la gestione della lista dei servizi di interesse generale?

4. Dispositivi oggetto delle misure

12. È fornito adeguato rilievo ai servizi di interesse generale su tutti i dispositivi che consentono l'accesso a tali servizi, così come definiti al paragrafo 3, tra cui i televisori connettabili a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo al fine di fornire accesso a servizi

di media audiovisivi e radiofonici, quali *dongle* e *box set*, i dispositivi installati nei veicoli, quali le autoradio e i sistemi di *in-car infotainment*.

13. L'elenco delle tipologie di dispositivi sopra riportate, oggetto delle disposizioni previste nelle presenti Linee guida, è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente delibera.

14. Sono esclusi dall'ambito di applicazione delle presenti Linee guida: *i*) i dispositivi che consentono l'accesso ai servizi di interesse generale solo a seguito della sottoscrizione da parte dell'utente di un'offerta a pagamento caratterizzata da un *bundle* tra dispositivo e servizi di media; *ii*) i dispositivi non connettabili a Internet che non presentano una interfaccia con una *home page* di navigazione; *iii*) *smartphone*, *tablet*, *personal computer* e *console* di gioco; *iv*) radio domestiche e radio portatili.

D3. Si condivide l'individuazione dei dispositivi oggetto delle misure di *prominence*?

5. Soggetti destinatari delle misure

15. I destinatari delle disposizioni previste nelle presenti Linee guida sono i produttori di dispositivi idonei alla ricezione di segnali audiovisivi e radiofonici (quali i televisori connettabili a Internet, i *decoder* televisivi terrestri e satellitari, i dispositivi che si collegano a un apparecchio televisivo o a uno schermo al fine di fornire accesso a servizi di media audiovisivi e radiofonici, i dispositivi installati nei veicoli quali le autoradio e i sistemi di *in-car infotainment*), e i fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici.

D4. Si condivide l'individuazione dei destinatari degli obblighi di *prominence*?

6. Modalità di implementazione delle misure

16. Ad esclusione dei dispositivi installati nei veicoli, al fine di assicurare adeguato rilievo ai servizi di interesse generale definiti al paragrafo 3, i soggetti destinatari delle disposizioni, così come individuati al paragrafo 5, prevedono un'apposita porzione di spazio (in forma di striscia o riga, di dimensioni non inferiori a quelle di altre strisce o righe contenenti icone o riquadri relativi agli altri contenuti presenti in *home page*), immediatamente visibile nella *home page* del dispositivo, ossia nel primo livello di offerta all'utente, organizzata come di seguito indicato.

17. Nelle prime posizioni della striscia, dopo eventualmente l'icona, di cui al *Regolamento icona DTT*,⁷ che consente di accedere ai canali – nazionali e locali – della televisione digitale terrestre e ai servizi distribuiti via satellite, sono riportate nell'ordine:

- i. le icone dei fornitori dei servizi audiovisivi generalisti nazionali di interesse generale distribuiti *online* – che consentono di accedere ai servizi definiti al paragrafo 3 come servizi di interesse generale – posizionate in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre;
- ii. un'icona “*Tv nazionali*” che consente di accedere agli altri servizi audiovisivi nazionali di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3, posizionati in ordine di attribuzione del primo numero LCN del servizio diffuso in digitale terrestre e, a seguire, per gli eventuali servizi che non hanno LCN, in ordine alfabetico;
- iii. un'icona “*Tv locali*” che consente di accedere ai servizi audiovisivi locali di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3, posizionati in modo da preservare le abitudini e le preferenze degli utenti;
- iv. un'icona “*Radio*” che consente di accedere ai servizi radiofonici di interesse generale distribuiti *online*, come definiti al paragrafo 3, posizionati in ordine alfabetico in accordo alla denominazione del servizio così come registrata presso il Ministero competente.

18. Le applicazioni dei servizi di interesse generale sono presentate all'utente, e quindi da quest'ultimo immediatamente visibili, secondo le modalità sopra previste, ma non sono necessariamente preinstallate sui dispositivi oggetto delle misure.

19. Circa i dispositivi atti alla ricezione di contenuti sonori in tecnologia DAB+, AM e FM installati nei veicoli, le modalità con cui assicurare adeguato rilievo ai servizi radiofonici di interesse generale ivi fruibili sono riportate nell'Allegato B alla presente delibera.

20. Le previsioni di cui al presente paragrafo non pregiudicano la possibilità per l'utente di personalizzare la configurazione dell'interfaccia – come previsto dal *Regolamento europeo sulla libertà dei media* – e, quindi, di modificare la posizione delle

⁷ In merito al posizionamento dell'icona che consente di accedere ai canali DTT, il *Regolamento icona DTT* prevede che l'icona o il riquadro sia: *i.* preselezionata/o, ossia immediatamente selezionabile dall'utente (in *focus*), nel momento in cui l'utente accede alla *home page*, oppure *ii.* inserita/o tra le prime tre posizioni del *rail* contenente le icone delle applicazioni OTT (porzione o striscia di schermo, presente nelle *home page* delle interfacce utente, contenente le icone delle applicazioni che consentono di accedere a servizi e contenuti audiovisivi distribuiti tramite Internet), oppure *iii.* selezionabile con al massimo uno spostamento del cursore (uno spostamento a sinistra o a destra oppure uno spostamento in alto o in basso) nel momento in cui l'utente accede alla *home page*.

icone in accordo alle proprie preferenze tramite intervento autonomo ed esplicito dell'utente. In ogni caso, la posizione delle icone non può essere modificata in base a logiche algoritmiche o automatiche.

21. I fornitori di servizi di media audiovisivi e radiofonici hanno la facoltà di stipulare accordi di natura commerciale con i gestori delle interfacce utente e i produttori dei dispositivi al fine di riservarsi una posizione di rilievo nel restante spazio a disposizione.

22. In un'ottica di *better regulation*, per ridurre l'onere derivante dall'implementazione delle misure previste nel presente paragrafo e per agevolarne il rispetto, si ritiene opportuno circoscrivere ad una porzione limitata delle *home page* dei dispositivi lo spazio in cui sono visualizzati i raggruppamenti dei servizi di interesse generale tramite delle icone *ad hoc*, evitando inoltre di modificare l'*hardware* dei dispositivi interessati. Le misure previste nel presente paragrafo risultano, quindi, le minime necessarie per ottenere l'obiettivo di garantire adeguata rilevanza ai servizi di interesse generale, con il fine ultimo di assicurare il pluralismo, la libertà di espressione, la diversità culturale e l'effettività dell'informazione per la più ampia utenza possibile.

D5. Si condividono le modalità implementative definite per assicurare la *prominence* dei servizi audiovisivi e radiofonici di interesse generale?

7. Disposizioni finali

23. Al fine di individuare le eventuali misure volte ad adattare le presenti Linee guida alle innovazioni tecnologiche e agli sviluppi di mercato, nonché di valutare l'impatto sulle stesse di *standard* quali il DVB-I e il DRM, si prevede la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS.

24. Le misure di cui alle presenti Linee guida si applicano a tutti i dispositivi, individuati al paragrafo 4, che sono messi in commercio a partire da sei mesi dopo la pubblicazione della lista dei servizi di interesse generale.

25. Tutti i soggetti destinatari delle previsioni riportate nelle presenti Linee guida informano tempestivamente l'Autorità circa le misure messe in atto al fine di ottemperare alle disposizioni ivi previste.

26. L'Autorità vigila al fine di verificare che le misure previste siano efficacemente e correttamente implementate. In caso di violazioni delle norme contenute nel presente provvedimento, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 1, comma 31, della *Legge Istitutiva*.

27. L'Autorità si riserva di rivedere le presenti Linee guida, trascorsi tre anni dalla data di pubblicazione delle stesse, al fine di tener conto della futura evoluzione

tecnologica e di mercato, delle prossime indicazioni a livello europeo e dell'esperienza derivante dall'attuazione della presente disciplina.

D6. Si condivide la previsione concernente la prosecuzione dei lavori del Tavolo tecnico permanente istituito con la delibera n. 390/24/CONS?

D7. Si condivide la previsione riguardante le tempistiche di implementazione delle misure?